Il 4 novembre 1950, 12 Stati firmano la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, caposaldo del Consiglio d’Europa, che da 60 anni tutela i diritti e le libertà di ognuno.

Ogni uomo, donna o bambino residente in uno dei 47 Stati membri dispone di un ultimo ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo in caso di violazione dei propri diritti fondamentali.

I casi esaminati dalla Corte riguardano in particolare il diritto a un equo processo, l’aborto, il suicidio assistito, l’adozione da parte degli omosessuali, i simboli religiosi nelle scuole, l’ambiente... La Corte veglia al rispetto della Convenzione di cui seguono i principali articoli.
Articolo 2.

Diritto alla vita

Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.

Questo articolo fondamentale vincola gli Stati a proteggere tramite la legge la vita di ogni singolo individuo e a sanzionare penalmente coloro che commettono violenze contro una persona, comprese le persone sospettate di terrorismo.
Articolo 3

Proibizione della tortura

NESSUNO PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA
ne a pene o trattamenti inumani o degradanti

Il rispetto della dignità umana è di fondamentale importanza, anche in caso di detenzione. L'articolo vieta inoltre l'estradizione di una persona verso un paese in cui rischia di subire torture o maltrattamenti.
Articolo 4.

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

Nessuno può essere trattato come schiavo o essere costretto a compiere un lavoro forzato

Gli Stati sono tenuti a garantire una protezione concreta e efficace alle persone contro simili atti. Il servizio militare, il lavoro nelle carceri, i servizi imposti in casi di urgenza o di calamità e i normali doveri civici non sono considerati come lavori forzati o obbligatori.
Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona arrestata ha il diritto di sapere il perché e deve essere giudicata rapidamente o essere liberata in attesa di processo.

L'articolo mira a proteggere la libertà fisica e a vietare qualsiasi arresto o detenzione arbitraria.
Articolo 6.

Diritto a un equo processo

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente.

Il giudice deve essere indipendente e imparziale. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non è legalmente accertata. Ha il diritto di essere difesa da un avvocato, pagato dallo Stato qualora non avesse i mezzi per retribuire un difensore.
Articolo 8.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Uno Stato non può interferire nella vita privata di una persona ma, allo stesso tempo, ha il dovere di proteggere l'integrità morale e fisica di qualsiasi individuo.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

L’articolo 9 tutela la libertà di manifestare la propria religione in pubblico o in privato e di cambiare religione o credo. Uno Stato non deve intromettersi negli affari interni di una comunità religiosa.
Articolo 10.

Libertà d’espressione

Ogni persona ha il diritto di dire, scrivere ciò che pensa e di ricevere o comunicare informazioni. Questo diritto include la libertà di stampa.

La libertà di esprimere le proprie opinioni o critiche è essenziale in una società democratica. In tal senso, i media hanno bisogno di una protezione particolare.
Articolo 11

Libertà di riunione e di associazione

Ogni persona ha il diritto di partecipare a riunioni pacifiche, di creare associazioni e sindacati o di aderirvi.

Gli Stati devono prendere provvedimenti affinché i cittadini godano della libertà di partecipare a manifestazioni a carattere pacifico.
Articolo 12

Diritto al matrimonio

Ogni persona ha il diritto di sposarsi e fondare una famiglia

Questo articolo riguarda il matrimonio tradizionale tra un uomo e una donna. Ad oggi, la Corte non ha ancora esteso l’articolo al matrimonio omosessuale, lasciando la questione al vaglio dei singoli Stati.
Articolo 14 e articolo 1 del Protocollo n° 12

Divieto di discriminazione

Ognuno gode dei diritti riconosciuti dalla Convenzione qualunque sia il colore della pelle, il sesso, la lingua, le origini, le convinzioni politiche o religiose.

Vietare la discriminazione vuol dire riaffermare il principio di uguaglianza che considera che tutti gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali per diritto e dignità. Il Protocollo n° 12 estende il divieto di discriminazione a tutti i diritti legali tutelati dalle norme nazionali.
Articolo 1 del Protocollo n° 1

Protezione della proprietà

Ogni persona ha il diritto di possedere dei beni e di godere di essi.

Uno Stato deve tutelare il diritto di proprietà. Un cittadino può tuttavia essere privato della sua proprietà per ragioni di pubblica utilità.
Articolo 2 del Protocollo n° 1

Diritto all’istruzione

Ognuno ha il diritto di andare a scuola

Questo articolo include il diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni religiose o filosofiche.
Articolo 3 del Protocollo n° 1

Diritto a libere elezioni

Ognuno ha il diritto di partecipare alle elezioni del governo del proprio paese a scrutino segreto.

Gli Stati si impegnano ad organizzare ad intervalli periodici libere elezioni a scrutinio segreto, in modo tale da assicurare la libera espressione dei cittadini.
Abolizione della pena di morte

LA PENA DI MORTE È ABBOLITA

Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

L'abolizione della pena di morte è una delle condizioni per aderire al Consiglio d'Europa (Protocollo n° 6). Il continente europeo è oggi uno spazio dove la pena capitale in tempi di pace non esiste più. Con il Protocollo n° 13, la pena di morte è abolita anche in tempi di guerra.
www.human-rights-convention.org